



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 18790/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi

TRA

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

OPPONENTE

E

██████████ s.r.l. u.s., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte opponente:

Confida che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e richiamandosi a quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie 1 e 2 ex art. 183 comma VI cpc accolga le conclusioni di merito e quindi

- Dichiarare che la sig.ra ██████████ non riveste la qualità di garante del Contratto di finanziamento in quanto non lo ha sottoscritto, per le motivazioni di cui in narrativa;*
- Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;*



- in via istruttoria si insiste per l'audizione del teste sig.ra [REDACTED] ai capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.

Si insiste per la distrazione delle spese e onorari non corrisposti a favore del procuratore anticipatario.

Parte opposta:

[REDACTED] s.r.l., si riporta ai precedenti atti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni riportate:

- nel merito si chiede estromettersi la [REDACTED] S.p.A. Con Socio Unico In Liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. co. 3, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 5124/2017;

- in via subordinata nel merito si chiede estromettersi la [REDACTED] S.p.A. Con Socio Unico In Liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. co. 3 ed accertarsi in questa sede la legittimità della pretesa creditoria vantata da [REDACTED] S.r.l., condannando la sig.ra [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] al pagamento della somma di € 12.447,73, oltre interessi convenzionali, da calcolarsi entro i limiti stabiliti dalle tabelle di riferimento previste dalla L. n. 108/96, dal 14.4.2017 fino al saldo effettivo, oltre al liquidando compenso del presente procedimento, IVA e C.P.A. e spese anche successive occorrente, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrente.”

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n. 5124/2017 del 24/05/2017, emesso dal Tribunale Civile di Torino, veniva ingiunto alla Sig.ra [REDACTED] il pagamento, in favore della [REDACTED] s.p.a., della somma di € 12.447,73, oltre interessi di mora maturati e alle spese di procedimento liquidate in euro 658,50 oltre accessori.

Proponeva opposizione con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente eccependo sia la prescrizione del credito, in quanto la richiesta del pagamento sarebbe avvenuta ad oltre dieci anni di distanza dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento sia la mancata conoscenza e di conseguenza, apposizione delle firme, in qualità di garante, nel medesimo contratto summenzionato.



Chiedeva, così, di dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale richiedeva, in via preliminare di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5124/2017, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, sempre in via preliminare, di fissarsi altra udienza per consentire la chiamata del terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

Contestava, inoltre, i motivi di opposizione in fatto ed in diritto chiedendo accertarsi la legittimità della pretesa creditoria vantata da [REDACTED] s.p.a. in Liquidazione con la condanna della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al pagamento della somma di euro 12.447,73, oltre interessi convenzionali, da calcolarsi entro i limiti stabiliti dalle tabelle di riferimento previste dalla L.n. 108/96, dal 13.04.2017 fino al saldo effettivo, oltre al liquidando compenso del presente procedimento. Rilevava, inoltre, che controparte non avesse in alcun modo contestato l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate del finanziamento, né l'ammontare del debito residuo. Quanto all'eccezione di prescrizione del credito rilevava come la data dalla quale iniziava a decorrere era quella di scadenza dell'ultima rata di pagamento e non, come riportato da controparte, la data di stipula del contratto.

Relativamente al disconoscimento della scrittura, parte convenuta opposta chiedeva la verifica ex art. 216 c.p.c.

In data 05/12/2017, a seguito della costituzione in giudizio, il Giudice adito rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/12/2017, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disponendo, contestualmente, la mediazione e rinviando la causa all'udienza del 30/05/2018.

All'udienza del 30/05/2018, la causa veniva rinviata all'udienza 19/09/2018 per la precisione delle conclusioni, concedendo ad ambedue le parti il termine di 40 giorni per il deposito delle memorie ex art. 101 c.p.c. sulla regolarità della mediazione.

All'udienza del 19/09/2018, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Depositata le note conclusionali e memorie di replica, il Giudice, con ordinanza del 02/01/2019, rimetteva la causa sul ruolo, concedendo i termini ex art. 183 c.p.c.

Dopo aver svolto l'attività istruttoria richiesta, all'udienza del 12/11/2020, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva trattenuta a decisione.



2. Preliminarmente occorre ribadire che la domanda è procedibile.

Parte attrice richiede, infatti, che si dichiari l'improcedibilità della domanda non essendo stata data esecuzione in punto mediazione a quanto disposto dal Giudice con conseguente decadenza dalla possibilità di riproposizione del decreto ingiuntivo stesso.

Sul punto, si richiama il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 18.9.2020 n. 19596 secondo il quale "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Nel caso in esame la mediazione, pur qualificata come disposta "su ordine del giudice", deve essere intesa come una diversa ipotesi di mediazione obbligatoria ex art 5 co. 1 bis D.Lgs n. 28/2010.

Come si legge anche nell'ordinanza del 2.1.2019 si ritiene che nel caso di specie non possa derivare l'improcedibilità della domanda "visto che la domanda di mediazione è stata comunque presentata dall'opposto e ha dato luogo alla effettiva e reiterata comparizione dinanzi al mediatore".

Infatti, la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore. ("La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre". vd Cass. n. 8473/2019).

3.L'opposizione proposta è infondata.

Il decreto ingiuntivo n. 5124/2017 è stato emesso su richiesta del creditore opposto che ha dedotto in giudizio un contratto di finanziamento sottoscritto anche dall' attrice nella veste di garante, la firma della quale ha formato oggetto di disconoscimento e di successiva istanza di verifica.

Parte attrice infatti ha proceduto al disconoscimento della firma ai sensi dell'art 214 c.p.c. "*colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione*" nel primo atto successivo alla produzione in



giudizio del contratto ovvero già con l'atto di opposizione che ha introdotto il presente giudizio (Cass. Sez. 1, Sent. n.2332 del 02/02/2006).

A fronte del disconoscimento la parte opposta ha chiesto la verificaione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. secondo il quale "la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificaione". Poiché la domanda è stata formulata dal convenuto opposto, sia nella comparsa di costituzione e risposta sia all'udienza del 13.12.2017 su di lui grava il relativo onere probatorio.

L'escussione del teste, sig. [REDACTED] titolare della [REDACTED] dinanzi al quale è stato sottoscritto il contratto di finanziamento del 21.2.2007, ha confermato che le firme erano state apposte in sua presenza dalla sig.ra [REDACTED] che ha proceduto a riconoscere all'udienza così come si evince dal verbale del 12.7.2019 (*"Confermo che le firme sono state apposte dalla sig.ra [REDACTED] Adr. Riconosco la fisionomia della sig.ra presente in udienza"*).

Per accertare l'autografia delle firme apposte sul contratto di finanziamento [REDACTED] s.p.a. n. 970748 il G.I. ha disposto CTU grafologica dando mandato al consulente di accertare se la firma sull'originale del contratto acquisito agli atti fosse riconducibile alla Sig.ra [REDACTED]

Nelle conclusioni della C.T.U. si legge che le firme sono state valutate come autografe (*"... dimostra l'autografia delle stesse, senza possibilità di dubbio"* e ancora, *"le sottoscrizioni X1-X2-X3 oggetto del presente accertamento, apposte sul Contratto di finanziamento [REDACTED] s.p.a. n. 970748 sono risultate corrispondenti alle firme comparative di [REDACTED] e sono pertanto giudicate autografe"* cfr. C.T.U., pag. 38 e 39).

Da tali elementi è possibile dedurre che la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] abbia effettivamente sottoscritto il contratto di finanziamento in oggetto, in qualità di garante, ragion per cui il decreto ingiuntivo deve essere confermato e l'opposizione fondata su questo motivo respinta.

Sempre nel merito, occorre esaminare l'eccezione di parte opponente con la quale fa valere l'estinzione del credito per il decorso del termine decennale, idoneo alla prescrizione ordinaria del diritto fatto valere con il ricorso monitorio.

È opportuno evidenziare che al contratto di finanziamento si deve applicare la disciplina del mutuo di cui agli artt. 1813 e seg. c.c..



Poiché “*nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata*” (Cass. Sez. 3, sent. n.2301 del 06/02/2004). E dunque, il termine di prescrizione ordinario contrattuale decennale che “*inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata*” (Cass. Sez. 3, sent. n.17798 del 30/08/2011), non potrà, nel caso di specie, considerarsi interamente decorso. Infatti, il doc. 2.b del fascicolo monitorio (doc. 5 prodotto da parte convenuta opposta) riportando il piano di ammortamento in trentasei rate del finanziamento (di cui parte opponente ha pagato solo le prime dieci) riporta come ultima data di pagamento quella del 05/03/2010. Con la diffida ad adempiere, inviata mediante raccomandata a/r del 25/10/2016 (doc. 2 e 3 del fascicolo del monitorio), l'opposta ha interrotto il termine di prescrizione rivestendo la detta diffida i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 cod. civ. ed essendo idonea ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, u. c., c.c.

Anche in relazione a questo motivo l'opposizione è respinta.

Le ulteriori istanze istruttorie, reiterate da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni, sono da respingersi perché irrilevanti ai fini della decisione.

4. Parte convenuta opposta richiede l'estromissione di ██████████ s.p.a. con socio unico in Liquidazione in favore di ██████████ s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 comma 3 c.p.c., in seguito alla cessione del credito.

In tema, la S.C. ha sancito che “*la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.*” (Cass. Sez. 1, Sent. N.22424 del 22/10/2009). Si ritiene che il detto consenso possa essere anche tacito. Poiché l'opponente non ha manifestato una diversa volontà, si dispone l'estromissione ██████████ s.p.a. con socio unico in Liquidazione in favore di ██████████ s.r.l.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione fino a 26.000 euro) e successive



modificazioni, avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta (fase studio euro 875,00 fase introduttiva euro 740,00 fase istruttoria euro 1000,00, fase decisionale euro 1620,00).

Le spese di CTU sono poste a carico della parte attrice opponente.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara l'autografia delle firme apposte dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sul contratto di finanziamento [REDACTED] s.p.a. n. 970748 del 21.2.2007;
- 2) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5124/2017 emesso dal Tribunale Civile di Torino in data 24/05/2017;
- 3) Dispone l'estromissione dal giudizio di [REDACTED] s.p.a. in liquidazione;
- 4) Condanna la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] alla rifusione a [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. u.s. delle spese di lite che liquida in euro 4235,00 per compensi di avvocato (euro 875,00 fase introduttiva euro 740, fase istruttoria euro 1000,00, fase decisionale euro 1620,00) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori.
- 5) Spese di CTU a carico della parte opponente.

Così deciso in Torino il 3.2.2021.

Il Giudice

Dott. Andrea De Magistris

